

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA («ACE»): DA STERILIZZARE I «PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO»

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 232/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, fornisce delucidazioni relativamente all'obbligo di portare a riduzione della base di calcolo dell'agevolazione ACE gli acquisti di titoli e valori mobiliari (escluse le partecipazioni), fattispecie piuttosto comune tra le società che gestiscono la propria liquidità e con riferimento alla quale si sono posti nel tempo diversi interrogativi.
- ✓ L'Agenzia, in particolare, partendo dai quesiti posti dal contribuente con riferimento alle polizze dallo stesso detenute e iscritte nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – in particolare una polizza vita rivalutabile di ramo I di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e una polizza multiramo (ramo vita I + III) – ricorda in primo luogo che, per effetto dell'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 201/2011 (introdotto dall'art. 1, comma 550, lett. d, della L. 232/2016), per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio ai fini ACE non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (come definiti, secondo quanto chiarito dal Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 e dalla relativa relazione illustrativa, dall'art. 1, comma 1-bis, del TUF) rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
- ✓ Con particolare riferimento al caso di specie, secondo la risposta resa, occorre altresì fare riferimento al contenuto dell'art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF, ove viene definito «prodotto di investimento assicurativo» ai sensi dell'art. 4, numero 2, del Regolamento Ue n. 1286/2014, un prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato. La citata lett. w-bis.3) elenca inoltre delle specifiche ipotesi che non rientrano nella citata definizione, quali, a titolo esemplificativo, i prodotti assicurativi «non vita» e i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità.
- ✓ Qualora si sia in presenza di una fattispecie che rientra nella definizione di «prodotto di investimento assicurativo», vi è ad avviso dell'Agenzia un investimento passivo «seppur indiretto» in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni che deve dunque essere oggetto di sterilizzazione in sede di determinazione della base ACE agevolabile.

